

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA
alla c.a. del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate
alla c.a. del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale competente in materia di VAS

Spett/le COMUNE DI BIENTINA
alla c.a. del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio

E. p.c.:

Spett/le ACQUE S.p.A.
alla c.a. del Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini

OGGETTO: VARIANTE ART. 238 L.R.T. 65/2014 AL R.U. (U.T.O.E. 1 BIENTINA) PER IL COMPARTO 4A - PROPONENTE: SIG.R BANTI STEFANO E DITTA SOC. SOC. GUIDI EVOLUTION SRL. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla richiesta di contributi istruttori nell'ambito del procedimento in oggetto, inviata dall'Unione dei Comuni della Valdera con prot. n. 51943/2023 (in atti prot. AIT n. 13450/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

È in merito a quanto sopra che nell'elaborato denominato "Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS", redatto a seguito della variante in oggetto, si attesta che l'attuazione delle previsioni oggetto di variante non andranno a incrementare il carico urbanistico dell'area (la "superficie territoriale" rimarrà invariata mentre la "superficie fondiaria" sarà in diminuzione), non si ravvisano particolari criticità nell'attuazione delle suddette previsioni. Si richiamano comunque i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, chiedendo di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'adeguatezza delle soluzioni progettuali che verranno previste per l'adeguamento delle infrastrutture a rete dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione necessario ad accogliere i nuovi carichi previsti dall'attuazione degli interventi oggetto di variante.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, si evidenzia come le previsioni di progetto non ricadano e non siano prossime alle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico individuato ai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse; si informa che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005